

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Collegato manovra: le novità del DL n. 193/2016**

**(DL n. 193 del 22.10.2016)**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il **DL n. 193 del 22.10.2016** sono state introdotte alcune **disposizioni in materia fiscale particolarmente rilevanti**. Viene prevista, infatti, la soppressione di Equitalia a decorrere dal 01.07.2017, **oltre ad una procedura di sgravio dei ruoli affidati alla riscossione nel periodo 2000-2015** (con abbattimento di interessi di mora e sanzioni). Tra le altre novità, inoltre, si deve segnalare **i)** l'introduzione dello **"spesometro trimestrale"**, avente ad oggetto **l'invio trimestrale dei dati delle fatture emesse, acquisti, bollette doganali e note di variazione e ii)** l'introduzione dell'**invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** (con esonero dei soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche). Tra gli adempimenti **soppressi** si segnalano i seguenti: **i) comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione o noleggio; ii) modelli INTRA degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute; iii)** il modello **black list**, ma a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017. Viene prevista, inoltre, la **riapertura della voluntary disclosure a partire dal 24.10.2016 e fino al prossimo 31.07.2017**. La nuova procedura, a differenza della precedente, prevede la possibilità di **sanare le violazioni commesse fino al 30.09.2016, l'esonero dalla presentazione del quadro RW del modello UNICO 2017 per il 2016 e per la frazione d'anno antecedente la presentazione dell'istanza, la non punibilità per l'impiego di beni di provenienza illecita** (art. 648 ter c.p.) ed il **pagamento in unica soluzione** (o, in caso di opzione per il pagamento dilazionato, in massimo 3 rate mensili) entro il prossimo 30.09.2017.

### **Premessa**

---

---

---

Con il **DL n. 193 del 22.10.2016** il legislatore ha introdotto **nuove disposizioni in materia fiscale che andranno ad aggiungersi a quelle previste dalla legge di bilancio per il 2017**. Il decreto, in particolare, prevede l'abolizione di Equitalia ed una **procedura di rottamazione delle cartelle di pagamento**: gli interessati potranno sanare la propria posizione con il pagamento della quota capitale, interessi e l'aggio di riscossione, con esclusione dell'intera somma dovuta a titolo di mora e sanzioni.

Viene prevista l'**introduzione di nuovi adempimenti di carattere trimestrale** (spesometro e dati liquidazioni IVA periodiche) e l'**abolizione di altri adempimenti** (comunicazione dati beni locati e contratti di leasing, modelli INTRA per prestazioni ricevute ed il modello black list).

Viene disciplinata, inoltre, la **riapertura della voluntary disclosure a partire dal 24.10.2016 e fino al prossimo 31.07.2017, con alcune modifiche rispetto alla versione precedente** (si tratta in ogni caso di meri correttivi) e **fissazione del termine di pagamento al 30.09.2017**.

### **Novità in materia fiscale**

---

Le novità di **carattere fiscale** contenute nel **DL n. 193/2016** sono le seguenti:

#### **Soppressione Equitalia**

Viene prevista, a decorrere dal 01.07.2017 la **soppressione di Equitalia**: l'attività da questa svolta verrà affidata alle strutture dell'**Agenzia delle Entrate - Riscossione**.

#### **Procedura di rottamazione cartelle**

In previsione del superamento di Equitalia, viene prevista una procedura di rottamazione delle cartelle con sgravio totale degli interessi di mora e delle sanzioni.

Sono interessati dalla procedura **tutti i ruoli affidati alla riscossione dal 2000 al 2015** che non si riferiscano al recupero di aiuti di Stato, a condanne della Corte de conti, provvedimenti e sentenze penali e IVA all'importazione. Gli interessati potranno **presentare istanza entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto** (24.10.2016), in questo caso potranno beneficiare: *i)* della **sospensione delle azioni esecutive** (fatti salvi fermi ed ipoteche già iscritte) e del divieto di avviare nuove azioni; *ii)* del **pagamento agevolato con abbattimento degli importi a titolo di sanzioni e interessi di mora, da effettuare in unica soluzione o in quattro rate entro il prossimo 15.03.2018**. Per quanto riguarda le **rateazioni di cartelle in corso, si rappresenta la possibilità di poter accedere in ogni caso all'istituto ma non vi sarà alcun rimborso relativamente a sanzioni e**

**interessi pagati.** La procedura, inoltre, si può applicare qualora siano **pendenti giudizi**, anche se in tal caso viene richiesta la **rinuncia** al procedimento. La rottamazione, infine, può **riguardare anche le multe stradali**, ma in questo caso **il solo importo abbattuto è quello corrispondente agli interessi di mora.**

<b>ROTTAMAZIONE CARTELLE</b>	
<b>Oggetto della definizione</b>	
<b>Somme da versare</b>	<b>Capitale e interessi</b> <b>Aggi maturati</b> a favore dell'agente della riscossione e <b>rimborsi</b> spese
<b>Somme espunte dal carico</b>	<b>Interessi di mora</b> <b>Sanzioni e somme aggiuntive</b>
<b>Ambito di applicazione</b>	
<b>Ambito soggettivo</b>	Si applica a <b>tutti i soggetti</b> Se <b>beneficiano di un piano di rateazione</b> , devono dimostrare di aver adempiuto agli obblighi nel periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016 Se è stato <b>promosso un procedimento giudiziario</b> , non è preclusa la definizione ma la domanda presuppone la rinuncia al procedimento
<b>Ruoli ammessi</b>	Affidati all'agente dal 2000 al 2015
<b>Esclusioni</b>	<b>IVA</b> all'importazione Recupero <b>aiuti di Stato</b> <b>Condanne</b> della Corte dei Conti <b>Multe</b> , le <b>ammende</b> e le <b>sanzioni pecuniarie</b> dovute a seguito di provvedimenti e <b>sentenze penali</b> di condanna <b>Sanzioni amministrative</b> per violazioni al <b>Codice della strada</b>
<b>Procedura</b>	
<b>I) PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA</b>	Prevede la <b>rinuncia a procedimenti</b> giudiziari e consente la <b>sospensione delle procedure di esecuzione</b> nei confronti dell'interessato
<b>Scadenza termine:</b>	Entro il prossimo 23.01.2017
<b>II) COMUNICAZIONE EQUITALIA</b>	Vengono definiti gli <b>importi da versare e le relative scadenze</b> , con <b>termine massimo di pagamento</b> dell'ultima rata al 15.03.2018
<b>Scadenza termine:</b>	Entro il prossimo 24.04.2017
<b>III) PAGAMENTO</b>	Può avvenire mediante <b>domiciliazione del pagamento</b> su conto corrente, tramite i <b>bollettini</b> forniti dall'agente per la riscossione o <b>pagamento allo sportello</b>
<b>Scadenza termine:</b>	Entro il prossimo 15.03.2018

#### **Adempimenti**

Come anticipato sopra, viene prevista l'introduzione di **due nuovi**

**adempimenti.** Di seguito illustriamo le loro caratteristiche principali.

#### SPESOMETRO TRIMESTRALE

Viene introdotto, a decorrere dal 2017, **l'invio trimestrale dei dati delle fatture emesse, acquisti, bollette doganali e note di variazione.** Le informazioni richieste sono quelle relative:

- ai **dati identificativi dei soggetti** coinvolti nelle operazioni;
- **data e numero fattura;**
- **base imponibile, aliquote e imposte;**
- **tipologia** dell'operazione.

L'adempimento dovrà essere **effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.** Attualmente, inoltre, non viene prevista alcuna esclusione di carattere soggettivo / oggettivo all'adempimento.

Viene prevista una sanzione per il mancato invio dei dati pari a 25 euro per fattura (massimo 25.000).

#### DATI LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI

Viene previsto, a decorrere dal 2017, **l'introduzione dell'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, da effettuare entro l'ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre.**

Sono **esonerati**, in questo caso, coloro che **non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA** annuale o **all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.**

Viene prevista una sanzione da 5.000 a 50.000 euro in caso di omessa o errata comunicazione.

**Si segnala che il termine per la presentazione della dichiarazione IVA annuale corrisponde per il 2016 al 28.02.2017, mentre per gli anni successivi entro il 30.04 di ogni anno.**

**Adempimenti  
soppressi e  
differiti**

Vengono **eliminati i seguenti adempimenti:**

1. comunicazione dati relativi ai **contratti di leasing e di locazione / noleggio;**
2. **modelli INTRA degli acquisti** e delle prestazioni di servizi ricevute;
3. la **comunicazione black list** (a partire dal periodo in corso al 31.12.2017).

Si segnala che **l'invio telematico dei corrispettivi relativi ai distributori automatici viene differito al 01.04.2017.**

**Dichiarazione  
integrativa**

Viene **allineato il termine di rettifica a sfavore con quello di rettifica a favore.** Di conseguenza i contribuenti potranno correggere gli errori **entro il termine previsto per l'accertamento.**

**Il credito risultante dalla rettifica può essere utilizzato in compensazione,** salvo nel caso in cui l'integrativa sia presentata oltre il **termine previsto per la dichiarazione successiva:** in questo caso il credito potrà essere **utilizzato in compensazione** solamente dei **debiti maturati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della stessa.**

Anche in materia di **dichiarazioni IVA,** viene prevista specularmente la **possibilità di effettuare rettifiche entro lo scadere del termine di accertamento.** In questo caso, il credito emergente può essere detratto, utilizzato o chiesto a rimborso a condizione che la dichiarazione integrativa sia presentata **entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo.**

**I termini per la notifica delle cartelle e degli accertamenti decorrono – limitatamente agli elementi integrati – dalla data della dichiarazione integrativa.**

**Riapertura  
voluntary  
disclosure**

Vengono **riaperti i termini per accedere alla voluntary disclosure,** applicabile dallo scorso 24.10.2016 e fino al prossimo 31.07.2017. A differenza della versione precedente, viene ora previsto quanto segue:

- è possibile **sanare le violazioni fino al 30.09.2016;**

- i **termini di accertamento sono prorogati al 31.12.2018** per le attività oggetto di collaborazione, con riferimento a tutti i tributi ed a tutte le annualità interessate (al 30.06.2017 per le istanze presentate per la prima volta);
- il contribuente è **esonerato alla presentazione del quadro RW** con riferimento al 2016 ed alla frazione di anno precedente alla presentazione dell'istanza;
- **l'impiego di denaro/beni di provenienza illecita non potrà essere contestata ai contribuenti** (art. 648-ter cp);
- l'ammontare derivante dalla procedura dovrà essere **versato entro il 30.09.2017** (la scadenza si riferisce alla prima rata, se viene dilazionato l'importo fino a tre rate mensili);
- nel caso di **mancato versamento o versamenti insufficienti, le sanzioni vengono aumentate;**
- sono **ammessi anche soggetti diversi da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici;**
- per **contanti e titoli al portatore viene prevista una particolare procedura con ausilio di un notaio** che prevede il deposito delle utilità su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura.

#### **Depositi IVA**

Vengono eliminate le **limitazioni di merce previste per l'introduzione nel deposito IVA a prescindere che l'operatore sia nazionale / UE o extra UE.**

In caso di **estrazione dal deposito l'imposta è dovuta dal soggetto che effettua l'estrazione ed è versata dal gestore del deposito in nome e per conto del predetto soggetto entro il 16 del mese successivo.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**